



ASSOCIAZIONE AMICI DI ALICE ODV
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 25 marzo 2022, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza zoom si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Amici di Alice ODV per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

La Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Alessandro Benci

La Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

Antonella Fatai con delega di Paolo Conti,

Elena Saletti con delega di Fabrizio Boncompagni e Rossana Ragonese,
Antonietta Rocco

Domenico Iasiello

Alberto Cuseri con delega di Brunetto Mori

Alessandro Benci

La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

La Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno informando i presenti sulla necessità di aggiornamento dello statuto per renderlo conforme alle nuove normative che regolano il Terzo settore. Si informa l'assemblea che lo statuto è stato modificato aggiungendo nello scopo sociale della ODV "*... il sostegno a tutti coloro che hanno svantaggi di tipo economico e sociale*" come specificato nell'Art. 4 lettera "u"

La Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n.11; contrari n. 0; astenuti n.0

La Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Segretario Benci Alessandro delegato dalla Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come



Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività svolte dall'Ufficio Territoriale di Direzione Provinciale nel corso dell'anno 1991. Le attività sono state suddivise in tre sezioni principali: attività di pianificazione, attività di gestione e attività di controllo. Le attività di pianificazione consistono nella definizione degli obiettivi e nella elaborazione dei piani di lavoro. Le attività di gestione consistono nell'attuazione dei piani di lavoro e nella gestione delle risorse. Le attività di controllo consistono nel monitoraggio dell'attuazione dei piani di lavoro e nella valutazione dei risultati.

Le attività di pianificazione sono state svolte in collaborazione con le varie direzioni provinciali. Le attività di gestione sono state svolte in collaborazione con le varie direzioni provinciali e con le varie aziende provinciali. Le attività di controllo sono state svolte in collaborazione con le varie direzioni provinciali e con le varie aziende provinciali.

Il presente documento è stato elaborato in collaborazione con le varie direzioni provinciali e con le varie aziende provinciali. Il presente documento è stato elaborato in collaborazione con le varie direzioni provinciali e con le varie aziende provinciali.



previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

L'assemblea così riunita definisce il nuovo Consiglio Direttivo così composto:

Presidente, Mariella Ristori

Vice Presidente, Antonietta Rocco

Segretario, Alessandro Benci

Consigliere, Antonella Fatai

Collegio dei Probiviri: Alberto Cuseri, Ebe Pianta e Elena Saletti

Vengono inoltre deliberate ed approvate gli importi delle quote associative così divise:

Soci Onorari: € 50,00

Soci Ordinari: € 20,00

Soci Operativi: € 10,00

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandro Benci

La Presidente

Mariella Ristori

AGENZIA DELLE ENTRATE			
Ufficio Territoriale di Sansepolcro			
Registrato il	<i>13/4/2022</i>	Serie	<i>3</i> N. <i>156</i>
	<i>Esente</i>		



**Associazione di Volontariato
"Amici di Alice - ODV"
STATUTO**

Art. 1

È costituita l'Associazione di volontariato ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche; denominata **"Amici di Alice- ODV"**, più avanti chiamata per brevità Associazione.

Art. 2

L'associazione ha sede in Arezzo (Ar) Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO

Art. 4

L'associazione "Amici di Alice- ODV" non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione è ispirata a principi di democraticità della struttura. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci salvo i membri dell'eventuale organo di controllo e del revisore dei conti.

L'associazione ha per scopo la tutela del disabile nel mondo della scuola e il sostegno a tutti coloro che hanno svantaggi di tipo economico e sociale

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'associazione in particolare si propone di:

a) Tutelare tutti i diritti del disabile e degli alunni con svantaggi economici e sociali,

- 
- b) Proporre soluzioni concrete ai singoli e specifici casi del disabile nel mondo della scuola
- c) Incentivare la coscienza sociale, collettiva ed istituzionale del disabile,
- d) Ottenere il massimo grado di integrazione nel contesto sociale scuola del disabile,
- e) Offrire informazioni e chiarimenti sull'attuale legislazione sul disabile nel mondo della scuola,
- f) Creare ed incentivare servizi a sostegno delle famiglie con disabile nel mondo della scuola tramite sostegno finanziario o di volontariato, così come alle/agli alunne/i provenienti a famiglie in difficoltà
- g) Tenere i contatti con altre Associazioni che si occupano di disabilità per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
- h) Patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, di tre categorie:

- onorari, che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo
- ordinari, che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- operativi, che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. E' esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia gli enti del

terzo settore o senza scopo di lucro mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, interdetti, inabilitati ed altri soggetti diversamente abili o comunque con ridotta capacità di intendere e volere, o da loro rappresentanti legali, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Art. 7

La qualità di socio può venir meno per morte, espulsione, per recesso volontario e per decadenza. Nel secondo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'espulso può far ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione, la quale deciderà nella prima seduta utile. Nel terzo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel quarto caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da rimborsi da convenzione
- c) da eventuali entrate derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore;
- d) da raccolta fondi
- e) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione così come previsto dal Codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) l'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge;
- d) il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts) e salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di eleggere e revocare i membri degli organi sociali;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione stessa.
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulla esclusione degli associati;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione e-mail, fax o raccomandata spedite agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

In assemblea straordinaria per la modificazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, o per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione in questo ultimo caso. Nel primo caso occorre, in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 dei soci in proprio o per delega e l'approvazione a maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, che dovranno essere scelti tra i soci ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Un posto nel consiglio direttivo spetta di diritto, comunque, ad un socio già operativo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati



incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 15

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il segretario-tesoriere.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19

Al tesoriere-segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri sociali e contabili, di predisporre il bilancio dell'associazione. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta al segretario.

Art. 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la



informazione, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

I Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai Soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.

ESERCIZI SOCIALI

Art.23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.



Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, e una volta approvato dall'assemblea è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.24

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art.25

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.26

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore.

SCIoglimento

Art.27

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

NORMA FINALE

Art.28

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.